



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANDREA PELLEGRINO - Presidente -
MARIAPAOLA BORIO
MASSIMO PERROTTI
ANTONIO SARACO -Relatore-
ALESSANDRO LEOPIZZI

Ord. n. sez. 990
CC – 20/05/2025



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:



avverso la sentenza in data 10/02/2025 della CORTE DI APPELLO DI MILANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
a seguito di trattazione con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.  per il tramite del proprio procuratore speciale, ricorre avverso la sentenza del 10/02/2025 della Corte di appello di Milano, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-*bis* cod. proc. pen.

Con un unico motivo denuncia il vizio di violazione di legge, di inosservanza di norma processuale e di omessa motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità, per la mancata risposta alle deduzioni difensive.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi



di ricorso, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-*bis* cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01).

Più nello specifico, è stato altresì chiarito che il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-*bis* cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853-01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755-01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522-01) per l'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr., Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194-01).

Il ricorso in esame si pone, dunque, al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-*bis*, cod. proc. pen.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria d'inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.



Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 20/05/2025

Il Consigliere estensore

Antonio Saraco

Il Presidente

Andrea Pellegrino

